



**COMUNE DI POMARANACE
(PROVINCIA DI PISA)**

BANDO DI CONCORSO GENERALE INTEGRATIVO N° 1

INDETTO AI SENSI DELL'ART. 12 L.R.N° 96/96 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA VIGENTE GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI POMARANACE, SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTI DALLA LEGGE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 07.03.2013;

Visti gli articoli 3 e 12 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria Determinazione n. 108 (gen. 441) del 27.08.2013;

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto elencate è indetto un concorso pubblico per consentire l'aggiornamento della vigente graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di POMARANACE(PI).

Possono partecipare al presente bando di concorso sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che, già collocati nella vigente graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione dalla graduatoria sono descritti negli articoli che seguono.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

A) REQUISITI SOGGETTIVI

A norma della Tabella "A" allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per partecipare al presente bando occorrono i seguenti requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di

accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Pomarance o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando.

Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero ed iscritto all'AIRE, il quale potrà concorrere solo nel Comune di POMARANCE. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, posto sul territorio del Comune di POMARANCE o nei comuni limitrofi. E' *adeguato* l'alloggio la cui *superficie utile abitabile* intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia: non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui *valore catastale complessivo* sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli indicati nella tabella sotto riportata con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo, quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria catastale A3 (appartamento di tipo economico) e di zona periferica, se prevista del Comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.

Componenti del nucleo familiare	Vani catastali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione è convenzionalmente ridotto alla metà.

e) non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (**Euro 16.000,00**) e da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della L. 05.08.1978, n. 457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23.01.1982, n. 9 (cd. *Reddito convenzionale*), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in Euro 1.549,37; la detrazione è elevata ad Euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a Euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi. Qualora il nucleo familiare

abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di Euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

N.B. si intende a carico anche il figlio che nell'anno 2012 ha percepito un reddito imponibile non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) non aver ceduto in tutto o in parte – fuori dei casi previsti dalla legge – l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

- 1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da *almeno due anni prima* della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
- 2) hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente *da almeno due anni* alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere **c), d), e), g), h)**, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, **alla data di pubblicazione del bando**, nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt 75 e 76 DPR 445/2000).

Pertanto potranno essere autocertificate, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto e distribuito dal Comune di Pomarance presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le seguenti situazioni soggettive:

- la cittadinanza, la residenza e lo stato di famiglia;
- i redditi percepiti nell'anno 2012;
- gli stati di occupazione, qualifica professionale e disoccupazione;
- la qualità di profugo (**riferito esclusivamente a cittadini di nazionalità italiana**) e il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26.12.1981 n.763;
- la qualità di lavoratore emigrato che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
- la condizione di pendolarità nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro (Pomarance) e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto;
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;
- la presentazione della domanda nel Bando di Concorso 2011 indetto dal Comune di Pomarance per l'assegnazione degli alloggi popolari.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Il Comune di Pomarance, ai sensi e per gli effetti degli artt.71 e 72 del D.P.R. 445/2000, ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

ART. 3

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione, con indicazione dei costi sostenuti nell'anno di produzione del reddito (2012);
- Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con valenza almeno biennale;

- Certificazione a firma del datore di lavoro attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato da parte del richiedente (**solo per coloro che non sono cittadini italiani od appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione Europea**);
- Certificazione rilasciata dai competenti uffici attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro autonomo da parte del richiedente (**solo per coloro che non sono cittadini italiani od appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione Europea**);
- Certificato della ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- Certificato della ASL attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 30.3.1971 n. 118, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- Certificato della ASL attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R. 96/96 e sue successive modifiche ed integrazioni, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- Certificato dell'autorità competente comprovante l'esistenza nell'abitazione di residenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato della ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;
- Certificato della ASL contenente l'indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.
- Certificato della ASL attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio, ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi;
- Certificato della ASL attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo;
- Copia del provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero; **nel caso che lo sfratto sia stato intimato per morosità dovrà essere allegata opportuna documentazione comprovante che l'impossibilità o la grande difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare**
- Copia di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente, pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;

- Copia di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 608 c.p.c.
- Copia della notificazione della competente autorità, indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio;
- Copia della sentenza di separazione omologata per i richiedenti, separati, ma che risultano anagraficamente ancora coniugati;
- Copia della visura catastale relativa agli immobili, ad uso abitativo, posseduti; (**da allegare solo nel caso di possesso, in piena proprietà o in quota parte, da parte del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare, di immobili ubicati in qualunque parte del territorio italiano**);
- Copia della planimetria catastale e autocertificazione attestante la relativa superficie netta relativa agli immobili, ad uso abitativo, posseduti, (**da allegare solo nel caso di possesso, in piena proprietà o in quota parte, da parte del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare, di immobili ubicati nel Comune di Pomarance o Comuni limitrofi ad esso**);

ART.4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Pomarance procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 e sue successive modificazioni ed integrazioni..

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della Tabella A) della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE, DELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA INTEGRATA E DELLE GRADUATORIE SPECIALI

1) GRADUATORIA GENERALE:

Il Comune entro sessanta giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande (art. 8), procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la Graduatoria Generale Definitiva Integrata previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA INTEGRATA

La Graduatoria Generale Definitiva Integrata sarà composta dalle domande ammesse ai sensi del presente Bando di concorso e da quelle ancora presenti nella Graduatoria Generale scaturita dal bando di Concorso Generale dell'anno 2011, depurata dei nominativi già assegnatari di alloggio popolare.

A parità di punteggio le istanze presentate nell'ambito del presente Bando di Concorso, saranno inserite nella Graduatoria Definitiva Integrata a partire dalla posizione immediatamente successiva a quella occupata dall'ultimo richiedente presente nella Graduatoria Generale vigente.

3) GRADUATORIE SPECIALI

Gli anziani e le giovani coppie (come individuati nella Tab. B della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai punti a-2 e a-3), oltre ad essere inseriti nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'**80%** di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando che agli anziani è garantita una percentuale non inferiore al **70%** degli alloggi riservati.

I nuclei familiari con sfratto esecutivo non prorogabile e coloro che occupano alloggi di proprietà comunale e che devono liberarli a seguito dell'attuazione di programmi dell'amministrazione approvati dal Consiglio Comunale ed attuati dalla Giunta, oltre ad essere inseriti nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata e ad entrambe le categorie sarà riservata un'aliquota del **20%** di tutti gli alloggi da assegnare.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

4) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA:

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di nuova costruzione e di risulta, purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa

convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96.

5) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE:

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni Soggettive;

a-1. reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona

(Euro 4.738.63):

punti 2

non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona

(Euro 6.440.59):

punti 1

a-2. richiedente che ha superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo:

punti 1

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

Senza figli a carico

punti 1

Con uno o più figli a carico

punti 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei 35 anni di età è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3, primo capoverso (sfratto esecutivo).

a-4. presenza del nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3:

punti 1

- pari al 100%:

punti 2

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque

punti 2

a-4 bis. presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2° della legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509:

punti 2

a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:

punti 1

a-6. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito (**anno 2012**), che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tab.A della L.R.T. 20.12.1996, n. 96:

punti 1

a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto):

punti 1

a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre:

punti 1

a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:

punti 3

b) Condizioni Oggettive:

b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: *punti 5*

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave *non deambulante*: *punti 1*

b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune *punti 3*

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3, derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da

almeno due unità:

punti 2

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico – sanitario:

- due persone a vano utile:

punti 1

- oltre due persone a vano utile:

punti 2

- oltre tre persone a vano utile:

punti 3

Per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come sono definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4. e b-2. non sono tra loro cumulabili.

b-3. richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della LRT 20.12.1996, n. 96.

Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto.

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

Nei sopracitati casi si assegnano

punti 4

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'opposizione, sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito ulteriormente:

punti 1

I punteggi di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con le condizioni sub b-1.1.

b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione), da certificarsi dall'organo competente della USL:
punti 2

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della USL:
punti 1

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

b-bis. Storicità della presenza in graduatoria:

1. Richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella graduatoria da almeno quattro anni:

Per ogni anno di presenza nella graduatoria

punti 0,25

ART. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva ed ai sensi degli artt.13, 14 e 15 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 7 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pomarance.

I moduli di domanda saranno distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Piazza Sant'Anna, 1 Pomarance, nei seguenti orari: **lunedì- venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.**

I moduli e il presente bando sono consultabili anche nella sezione "concorsi" del sito web del Comune di Pomarance all'indirizzo <http://www.comunepomarance.it> nonché all'albo on line del Comune di Pomarance.

Le domande dovranno essere presentate a mano o a mezzo posta già firmate, allegando al modulo la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate, dall'interessato o da altra persona incaricata, **esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo** del Comune di Pomarance.

Qualora il partecipante preferisca inoltrarla per posta, dovrà spedire la domanda al seguente indirizzo: "Comune di Pomarance- Piazza Sant'Anna 1 – 556045 Pomarance (PI)", mediante raccomandata postale A.R., riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando (ore 12.00 del **29.10.2013**).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea (ore 12.00 del 28.12.2013- prorogato al 1° giorno lavorativo utile, cioè **30.12.2013**) e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei (ore 12.00 del **27.01.2014**).

ART. 8 – MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno escluse dal Bando senza possibilità di poter essere riammesse nei seguenti casi:

- a)** - domande che, a seguito di controlli eseguiti dal Comune di Pomarance dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- b)** – domande prive della copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con validità almeno biennale;
- c)** – domande prive della firma di sottoscrizione e/o della copia di un valido documento di identità del richiedente.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria generale del Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Pomarance.

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs 196 del 2003.

ART. 10 ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite;

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. 20.12.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Pomarance, lì 30.08.2013

Il Direttore del Settore Affari Generali
Fir.to (Dott. ssa Eleonora Burchianti)